

Anticipazioni e proroghe in materia di giustizia civile
L. 29 dicembre 2022, n. 197 Legge di bilancio 2023
D.l. 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. Milleproroghe

Sommario:

1. Premessa. La giustizia civile nella legge di bilancio e nel decreto legge “milleproroghe”. **2.** Decreto milleproroghe. Art. 8 - Proroga di termini in materia di giustizia. **2.1.** Il testo della disposizione. **3.** Legge di bilancio 2023, Art. 1, comma 380. **3.1.** Il testo della disposizione. **4.** Profili problematici. **5.** Tabelle sintetiche.

1. Premessa.

Pubblicati nella medesima giornata, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero la legge di bilancio per 2023 e il D.l. 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. Milleproroghe contengono disposizioni relative alla giustizia civile. La prima – in vigore dal 1° gennaio 2023, anticipa alcune disposizioni della riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022); il secondo, in vigore dal 30 dicembre 2022, proroga la vigenza di talune delle prescrizioni adottate nel periodo di emergenza sanitaria e oggetto di sperimentazione successiva. Il quadro che ne risulta è frammentario e di complessa esegesi; pertanto, di seguito se ne offrirà un quadro di sintesi completato da uno schema riepilogativo del tempo di applicazione delle disposizioni di interesse.

2. Decreto milleproroghe. Art. 8 - Proroga di termini in materia di giustizia

L'art. 8 del c.d. decreto milleproroghe (D.l. 29 dicembre 2022, n. 198) entrato in vigore il **30 dicembre 2022** è dedicato ai termini in materia di giustizia.

Con esso numerose disposizioni già oggetto del decreto milleproroghe 2021 vengono ulteriormente prorogate per il 2023; si tratta in gran parte di previsioni adottate nel periodo pandemico e postpandemico.

Le disposizioni che impattano sul processo civile sono contemplate dal **c. 8** che prevede:

1) La vigenza fino al **28/2/2023** dell'art. 23, co. 9 bis, D.L. 137/2020 (conv. con L. n. 176/2020), consentendo fino a tale data il rilascio delle formule esecutive in modalità telematica;

2) La vigenza fino al **30/6/2023**:

- dell'art. 221, co. 8, L. n. 77/2020, secondo cui il giuramento del CTU avviene mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;

- dell'art. 23, co. 8 bis, D.L. 137/2020 (conv. con L. n. 176/2020), secondo cui le udienze in camera di consiglio nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione avvengono mediante trattazione scritta.

Il comma 8 specifica che dette proroghe operino anche in deroga a quanto disposto dalla riforma Cartabia ma nel rispetto della disciplina transitoria ivi prevista. Disciplina transitoria che è stata oggetto di modifica ad opera della legge di bilancio con un evidente difetto di coordinamento con il milleproroghe, sul quale cfr. *infra* al n. 4.

Il medesimo art. 8 contempla:

1) fino al 31 dicembre 2023:

- la facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna (comma 1) nonché le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni (comma 2);
- la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato (comma 3);

- il divieto di assegnare il personale dell'amministrazione della giustizia ad altra amministrazione (comma 4);
- il temporaneo ripristino (rinviando, dunque, la soppressione) delle sezioni distaccate insulari di Lipari e di Portoferraio (ma non quella di Ischia) (commi 5 e 6)

2) fino al 28 febbraio 2023:

- l'obbligo di assolvere mediante piattaforma digitale degli obblighi di pagamento del contributo unificato e la relativa anticipazione forfettaria (art. 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) salvo quanto disposto dalla disciplina transitoria della Riforma Cartabia.
- la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

2.1. Il testo della disposizione.

Art. 8 Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2024.

7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, è autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

10. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico e' prorogata sino al 28 febbraio 2023 la durata dei contratti a

tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Legge di bilancio 2023, Art. 1, comma 380.

L'art. 1, c. 380 legge di bilancio per il 2023 (l. n. 197/2022) interviene sulla disciplina transitoria della riforma del processo civile e delle ADR disposta dal d.lg.s n. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia, modificandone gli artt. 35, 36 e 41, incidendo, dunque sia sul codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione (art. 35), che sul d.lgs. n. 28/10 e sulla l. n. 162/2014 (art. 41) e infine sul codice penale che sulle relative disposizioni di attuazione (art. 36). Si tratta di una disciplina frammentaria e complessa che spesso pecca di coordinamento con disposizioni precedenti e finanche coeve (come il c.d. milleproroghe).

La regola generale introdotta è quella dell'applicabilità delle norme riformate ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, rispetto all'originaria data del 30 giugno 2023. Ad essa, tuttavia, si accompagnano disposizioni di dettaglio che:

- anticipano al **1 gennaio 2023** talune significative modifiche, differenziando tra procedimenti di nuova introduzione e già pendenti;
- **richiamano**, senza ragioni specifiche, **la regola generale dell'applicabilità ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023** (norme sulle impugnazioni in generale, art. 283 ecc.);
- **lasciano ferma al 30 giugno 2023** la vigenza di alcune disposizioni per alcune categorie di soggetti (difesa in giudizio amministrazioni dello Stato) ovvero uffici giudiziari e soprattutto la disciplina degli incentivi fiscali e dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle ADR.

In estrema sintesi viene complessivamente anticipata la vigenza della riforma ai giudizi introdotti a far data dal 28 febbraio 2023 ma di talune disposizioni specifiche si prevede l'applicabilità a partire dal 1 gennaio 2023 in alcuni casi anche ai giudizi pendenti. Così procedendo, ad esempio, risulta anticipata al 1 gennaio la vigenza delle disposizioni in materia di giustizia digitale ma non per tutte le categorie e non per tutti gli uffici giudiziari; parte della disciplina riformata del processo in cassazione risulta applicabile dal 1 gennaio anche ai giudizi pendenti, altra soltanto a quelli di nuova introduzione, altra ancora sarà applicabile dal 1 marzo. In particolare:

1. Le norme sulle impugnazioni in generale (capo I del titolo III del libro secondo, ossia gli articoli da 323 a 338 c.p.c.) e quelle sull'appello (capo II del titolo III del libro secondo, ossia gli articoli da 339 a 359 c.p.c.) nonché quelle di cui agli artt. 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c., come modificate dal D.Lgs. n. 149/2022, **si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023.**
2. Le norme sul ricorso per cassazione (capo III del titolo III del libro secondo, ossia gli articoli da 360 a 394 c.p.c.) e relative disposizioni di attuazione (capo IV¹, ossia gli articoli da 133 al nuovo 144-bis.1 disp. att. c.p.c.), come modificate dal D.Lgs. n. 149/2022, **hanno effetto dal 1.1.2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data, salvo gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1.1.2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.**

¹ Il comma 5 cita *tout court* il capo IV disp. att. c.p.c. senza indicare il titolo ma, per congruenza, dovrebbe essere inteso il Titolo III, capo IV: Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione.

3. L'art. 363-bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale in cassazione) **si applica anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1.1.2023.**

Il quadro che ne risulta, come è evidente, è estremamente frammentario, impreciso e, dunque, del tutto privo di quella chiarezza che deve caratterizzare l'applicazione della legge, prima tra tutte di quella processuale.

3.1. Il testo della disposizione.

Art. 1, comma 380

(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

Art. 35

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precepto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal

presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.

b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »;

c) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti « , comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »;

2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l), ».

Testo dell'art. 41 del d.lgs. n. 149/2022 risultante dalle modifiche:

Art. 41 - Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, **comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb)** si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.

3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9, **comma 1, lettere e) e l)**, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

4. Profili problematici.

La nuova formulazione dell'art. 35 e dell'art. 36 della Riforma Cartabia modificati dalla legge di bilancio determina taluni problemi interpretativi cui si aggiungono quelli causati dal difetto di coordinamento delle modifiche con il coevo d.l. milleproroghe.

In particolare si osservi quanto segue.

1) La vigenza dell'art. 362 c.p.c. – Altri casi di ricorso – viene anticipata dalla legge di bilancio ai giudizi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023. L'ultimo comma della disposizione citata reca la previsione secondo la quale «Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater, quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli». Tuttavia,

l'art. 391-*quater*, per l'appunto rubricato «**Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo**» è destinato a trovare applicazione, secondo la regola generale di cui al primo comma dell'art. 35 del d.lgs. 149/22, a partire dal 1° marzo 2023;

2) Modalità di giuramento del consulente tecnico.

Il d.l. milleproroghe ha prorogato fino al 30 giugno 2023 le modalità di giuramento del CTU previste dall'art. 221, co. 8, L. n. 77/2020. A sua volta la legge di bilancio ha anticipato al 1 gennaio 2023 le nuove modalità di giuramento dell'ausiliario. Di seguito il raffronto tra le disposizioni che appaiono sostanzialmente identiche quanto a contenuto precettivo.

Art. 221, co. 8, L. n. 77/2020	Art. 193, c. 2, c.p.c.
In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente , prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.	In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma . Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.».

Atteso che il d.l. milleproroghe fa espressamente salva la disciplina transitoria del d.lgs. Cartabia (entrata in vigore nella vigente formulazione il 1° gennaio 2023), **può ritenersi che la proroga disposta dal decreto legge abbia operato nelle sole giornate del 30 e 31 dicembre 2022 e che dal 1° gennaio 2023 trovi applicazione l'art. 193 novellato** che, come visto, dispone in modo sostanzialmente identico consentendo al giudice di disporre che il CTU giuri mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente anziché in un'udienza all'uopo fissata.

3) Analogamente può ragionarsi con riferimento alla proroga fino al 30 giugno 2023 della vigenza dell'art. 23, co. 8 bis, D.L. 137/2020 (conv. con L. n. 176/2020) disposta dal d.l. milleproroghe a fronte dell'anticipazione dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di trattazione innanzi alla Corte di cassazione al 28 febbraio 2023 prevista dalla l. di bilancio.

La prima disposizione ha prorogato la possibilità di sostituire nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione le udienze pubbliche di cui agli artt. 374, 375 e 379 c.p.c. con la trattazione scritta; la nuova disciplina transitoria della Riforma Cartabia ha anticipato la vigenza della nuova disciplina degli artt. 374 e 375 al 1° gennaio 2023. Ne consegue che la proroga disposta dal d.l. milleproroghe ha spiegato la propria efficacia per le sole giornate del 30 e del 31 dicembre 2022, atteso che tale testo normativo fa salva la disciplina transitoria prevista dal d.lgs. di riforma.

4) Modifiche in materia di mediazione e negoziazione assistita.

La legge di bilancio ha lasciato invariata l'originaria data di entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 7 del d.lgs. 149/2022 – relativo alle modifiche del d.lgs. n. 28/10, già fissata al 30 giugno 2023, aggiungendovi però delle specifiche riferite a singoli commi o lettere. Ciò comporta che la maggior parte delle disposizioni riformate sottostia alla regola generale, contemplata dal comma 380, il quale dispone – come visto - l'anticipazione dell'entrata in vigore ai procedimenti introdotti a partire dal 1 marzo 2023, fatta salva la limitazione della responsabilità contabile della PA ai soli casi dolo o colpa grave per gli accordi conciliativi conclusi nell'ambito dei procedimenti di mediazione (o dei giudizi) già pendenti al 28 febbraio 2022.

Analogamente avviene in materia di negoziazione assistita, relativamente alla quale rimane ferma la data del 30 giugno 2023 soltanto per i benefici fiscali e per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

5. Tabella sintetica.

Data di vigenza	Materia	Momento processuale e Ufficio giudiziario
1 gennaio 2023	Udienza mediante collegamenti audiovisivi (Art. 127 e 127 bis c.p.c.; 196 – duodecies Disp. Att. C.p.c.)	Processi di <u>nuova introduzione</u> e <u>processi pendenti innanzi</u> al Tribunale, alla Corte d'appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche
	Deposito note scritte in sostituzione dell'udienza (Art. 127-ter c.p.c.)	Processi di <u>nuova introduzione</u> e <u>processi pendenti innanzi</u> al Tribunale, alla Corte d'appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.
	Giuramento del CTU con firma digitale (Art. 193, c. 2 c.p.c.)	Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d'appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.
	Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)	Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
	Atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies (Disp. att. c.p.c.)	Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
	Perfezionamento del deposito dell'atto telematico, (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)	Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
	Estrazione copia cartacea atti telematici (art. 196 septies Disp. att. c.p.c.)	Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
	Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 bis)	<u>Giudizi di merito</u> di nuova introduzione o già pendenti.
	Nuova disciplina del processo di cassazione: atti introduttivi, motivi di ricorso 360; 362 (n.b. comma 3°: Revocazione per contrarietà CEDU); 366; 369; 370; 371 non viene però richiamato il 391- <i>quater</i> , destinato a trovare applicazione dal 1° marzo 2023); Artt. 133/144-bis.1 disp. att. c.p.c	Giudizi di nuova introduzione

	<p>Nuova disciplina del processo di cassazione: disciplina del rito della decisione. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis</p>	<p>Giudizi di nuova introduzione e giudizi già pendenti per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.</p>
28 febbraio 2023	<p>Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) per i dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)</p>	<p>Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.</p>
	<p>Perfezionamento del deposito dell'atto Telematico per i dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)</p>	<p>Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.</p>
	<p>Conciliazione giudiziale o a seguito di mediazione da parte della PA, limitazione della responsabilità contabile ai soli casi di dolo e colpa grave.</p>	<p>Accordi conclusi in procedimenti già pendenti a tale data</p>
1 marzo 2023	<p>Norme sulle impugnazioni in generale (326 e 334 c.p.c)</p>	<p>Impugnazioni di nuova introduzione</p>
	<p>Disciplina della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (art. 283)</p>	<p>Impugnazioni di nuova introduzione</p>
	<p>Appello del lavoro (artt. 434, 436-bis, 437, 438)</p>	<p>Impugnazioni di nuova introduzione</p>
	<p>Esecuzione forzata: 475, 478 e 479 c.p.c.,</p>	<p>Atti di precetto notificati a partire da tale data.</p>
30 giugno 2023	<p>Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)</p>	<p>Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l'applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.</p>
	<p>Atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies (Disp. att. c.p.c.)</p>	<p>Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l'applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.</p>

	Perfezionamento del deposito dell'atto telematico, (art. 196 <i>sexies</i> Disp. att. c.p.c.)	Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l'applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.
	Estrazione copia cartacea atti telematici (art. 196 <i>septies</i> Disp. att. c.p.c.)	Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l'applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.
	capo I <i>bis</i> disp. att. sui «mediatori familiari» ed i novellati	Procedimenti di nuova introduzione
	Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (art. 168 disp. att. c.p.c.)	Procedimenti di nuova introduzione
	Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite tenuto dai commissionari (Art. 169 <i>quinquies</i> disp. att. c.p.c.)	Procedimenti di nuova introduzione
	Mediazione (dlgs. 28/10 e ss. mm.): Art. 4 - Accesso alla mediazione, comma 2 (riferimento alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 riformato); Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il Processo; Art. 5-bis -Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; Art. 6 - Durata; Art. 7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo (per i riferimenti alla condizione di procedibilità); Art. 8 (Procedimento);	

	<p>CAPO II-bis - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale- Artt. 15 bis e ss;</p> <p>Nuova disciplina sugli Organismi di formazione (artt. 16 s);</p> <p>Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità;</p> <p>Art. 20 Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione</p>	
	<p>Negoziazione assistita (l. 162/2014)</p> <p>Art. 3, c. 6 (compenso parte non abbiente);</p> <p>Sezione II - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita (art. 11 bis e s.)</p>	